

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI ITALIANI

intorno alle condizioni del lavoro in alcuni paesi esteri.

Monaco di Baviera. — Il Console italiano a Monaco di Baviera informa che l'ordinanza del 1884, emanata dal governatore della Alta Baviera, circa le licenze per l'esercizio del commercio girovago sulle piazze, strade ed altri luoghi pubblici, o di casa in casa, nella circoscrizione del circondario del comune di Monaco sarà di qui innanzi fatta osservare con rigore maggiore.

Una licenza speciale non era finora richiesta pei venditori ambulanti italiani di castagne. In seguito a proteste presentate dai venditori locali, il magistrato della città di Monaco, d'accordo con le autorità di Polizia, ha fatto obbligo anche ai nostri venditori ambulanti di castagne di munirsi, a cominciare dall'autunno prossimo, della licenza prescritta.

Siffatta licenza non verrà accordata a donne, nè a persone di età inferiore a 21 anni o che non abbiano tenuto buona condotta, o siano affette da malattie contagiose.

Il venditore ambulante di castagne non potrà ottenere la licenza d'esercizio se non presentando al Municipio di Monaco:

1° la fede di nascita;

2° un certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del suo comune di origine;

3° una dichiarazione, rilasciata dallo stesso Sindaco, dalla quale risulti ch'egli, per le sue condizioni economiche, o di famiglia, non è in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza se non con l'esercizio del commercio girovago.

Il Municipio, nel concedere la licenza d'esercizio ai venditori ambulanti, terrà conto se essi diedero nel passato occasione a lagnanze, e in nessun caso permetterà un aumento nel numero, dei venditori ambulanti ammessi negli anni precedenti.

Dichiarazione di residenza degli italiani in Tunisia. — Il R. Console generale in Tunisi informa che giungono colà numerosi nostri connazionali sprovvisti di carte personali o che hanno solamente il passaporto per l'interno.

Occorre portare a conoscenza di coloro che intendessero emigrare in Tunisia come, in forza del decreto beylicale del 13 aprile 1898, essi devono, sotto pena di multe in caso di trasgressione, fare, entro cinque giorni del loro arrivo, una dichiarazione di residenza, depositando presso l'autorità del luogo un documento che faccia prova della loro identità personale.

I documenti che vengono accettati per tale scopo sono: il certificato di nascita, il certificato penale, il foglio di congedo militare, il passaporto per l'estero. Non sono vevoli i passaporti per l'interno.

Le persone coniugate devono inoltre depositare l'atto di matrimonio. Per i minorenni l'obbligo della dichiarazione comincia dal giorno in cui prendono ad esercitare una professione o un mestiere.

Possedimenti tedeschi dell'Africa Australe. — Il R. Console in Zanzibar informa che non saranno intrapresi per ora i lavori della ferrovia Bar es Salam-Tabora, nei possedimenti tedeschi dell'Africa australe. La Commissione parlamentare, incaricata di riferire sul disegno di legge per quella ferrovia, ha espresso il suo voto favorevole, ma manca tuttavia l'approvazione del Parlamento.

Ad ogni modo, il periodo di preparazione per i lavori della ferrovia, anche quando il Parlamento ne abbia approvata la costruzione, sarà piuttosto lungo.

Il nostro Console informa inoltre che sono sospesi, nella stessa Colonia, i lavori di prolungamento della ferrovia dell'Usumbara.

Sono quindi da sconsigliarsi i nostri operai dal recarsi per ora nel suddetto paese, in cui, oltre alle sofferenze del clima, troverebbero disoccupazione e miseria.

Emigrazione nel Transvaal e nell'Africa del Sud. — Notizie pervenute recentemente dal R. Console d'Italia a Pretoria e dall'*Emigrants' Information Office* di Londra, confermano che la legge marziale e le misure restrittive vigenti all'epoca della guerra perdurano immutate.

Ogni persona che intenda di recarsi nell'Africa del Sud, deve provvedersi di un certificato, rilasciato dal Console inglese del porto d'imbarco, dal quale risulti che essa possiede almeno 100 lire sterline (2500 franchi), o è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

È inoltre da avvertire che il certificato di cui sopra abilita solo a sbarcare nel Sud Africa, ma non garantisce la facoltà di inoltrarsi nell'interno del paese. Coloro che desiderino di penetrare nel Transvaal od in altri paesi dell'Africa inglese, devono procurarsi un altro permesso al porto di sbarco. Attualmente, per ordine del Lord Alto Commissario della Colonia del Capo, il numero degli italiani che possono entrare nel Transvaal è limitato a otto individui al mese.

Le autorità governative e comunali e i Comitati per l'emigrazione sono pregati di informare di queste condizioni i cittadini italiani che intendessero recarsi nell'Africa del Sud.

Emigrazione nell'Argentina. — Il Console d'Italia a Buenos Aires dà le seguenti informazioni.

Si sperava che, composto il dissidio col Cile, si sarebbe manifestato nella Repubblica un risveglio economico e commerciale. Sta il fatto, invece, che la situazione si mantiene pressochè immutata da quella che era alla fine dell'anno scorso e al principio del corrente.

Non si possono per ora consigliare i nostri operai, braccianti, giornalieri, manovali, e meno ancora i commessi, ragionieri e professionisti in generale, ad emigrare nell'Argentina.

Emigrazione al Brasile. — È sempre sospesa l'emigrazione gratuita al Brasile. Non possono recarsi in quello Stato se non coloro che paghino il viaggio con danaro proprio.

Qualora questi emigranti siano diretti agli Stati del sud del Brasile, cioè Paranà, Santa Caterina, Rio Grande del Sud, al loro sbarco in Santos devono essere provvisti del denaro necessario per soggiornare in quel porto fino alla partenza di un piroscafo per la destinazione definitiva. È necessario, inoltre, che siano provvisti del prezzo di passaggio per l'ulteriore viaggio marittimo, che è, per ogni posto:

per Paranà, di reis 25,000, circa lire 35;

per Santa Caterina, di reis 35,000, circa lire 45;

per Rio Grande, di reis 60,000, circa lire 75.

Pagano posto intero anche i minorenni, fino all'età di un anno.